

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Distributori automatici: pronte le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 30.6.2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche che consentiranno ai **soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici** (o "vending machine") **di assolvere l'obbligo comunicativo previsto dal DLgs. 127/2015. A partire dall'1.1.2017**, tali soggetti, infatti, **saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati di tutti i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**. Secondo quanto previsto dal provv. 102807/2016, si procederà a una **fiscalizzazione graduale delle vending machine**, con una fase transitoria di applicazione del nuovo regime **che durerà fino al 31.12.2022**, data entro la quale gli operatori **dovranno adattare o sostituire i sistemi di raccolta dati presenti negli apparecchi in gestione** (Sistemi master) per abilitarli alle nuove funzioni richieste. Durante la fase transitoria **le informazioni saranno trasmesse mediante appositi dispositivi mobili in grado di rilevare i dati registrati dal Sistema master** e abilitati a garantire **l'autenticità e l'inalterabilità delle informazioni trasmesse all'Agenzia**; mentre l'obbligo di memorizzazione potrà essere assolto mediante il processo di conservazione elettronica ai sensi del DM 17.6.2014. Soltanto con successivo provvedimento, e con il passaggio al regime definitivo, **i dati dei corrispettivi potranno essere memorizzati e trasmessi direttamente dai Sistemi master dei singoli apparecchi**.

### **Premessa**

**Il DLgs. 5.8.2015 n. 127** in vigore dal 2.9.2015, **ha introdotto la facoltà per:**

→ la **generalità dei soggetti passivi IVA**, di **trasmettere in via telematica** all'Agenzia delle Entrate i **dati relativi alle fatture emesse e ricevute, a decorrere dall'1.1.2017**;

→ i **soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate**, di **memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a **decorrere dall'1.1.2017**.

#### **Osserva**

A tale proposito, si segnala che, in data 1.7.2016, l'Agenzia delle Entrate **ha reso disponibile l'applicazione web gratuita per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche**, in attuazione dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 127/2015. **L'applicazione è accessibile direttamente dalla home page del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed è disponibile per i soggetti autenticati ai servizi telematici dell'Agenzia** (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il **servizio potrà essere fruito dalla generalità dei soggetti passivi IVA**, per l'invio di fatture ad altri soggetti passivi (c.d. fatturazione elettronica "tra privati"), **oltre che per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione**.

Si segnala, sin da subito, che **l'applicazione di tali regimi è incentivata da una serie di agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali**, connesse all'esercizio dell'opzione.

#### **Agevolazioni per i soggetti passivi IVA CHE PROCEDONO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI**

**Esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA**, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro")

**Esonero dalla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati "black list"**, di cui all'art. 1 co. 1 del DL 40/2010

**Esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT** di cui all'art. 50 co. 6 del DL 331/93, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti

**Esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing** (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73

**Esonero dalla comunicazione degli acquisti** effettuati presso operatori economici di **San Marino** con l'assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93

**Diritto ad ottenere il rimborso IVA** di cui all'art. 30 del DPR 633/72 **in via prioritaria** (vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti di cui al co. 2 del medesimo art. 30

**Riduzione da quattro a tre anni dei termini di accertamento**, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72) che in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), per i soggetti passivi IVA che hanno esercitato una delle opzioni di cui sopra e che, in aggiunta, garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per i **soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici**, invece, è stato previsto **un regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dall'1.1.2017.**

Adempimenti	Soggetti interessati	Decorrenza	Obbligo / facoltà
Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute	Generalità dei soggetti passivi IVA.	<b>01.01.2017</b>	<b>Facoltà</b>
Memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle Entrate	Soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate.	<b>01.01.2017</b>	<b>Facoltà</b>
	Soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici.	<b>01.01.2017</b>	<b>Obbligo</b>

### **Regime obbligatorio per i DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Come appena anticipato, **la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi saranno **obbligatorie per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, a partire dal 01.01.2017**

#### **Osserva**

**Gli adempimenti aventi ad oggetto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati** dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale** (di cui all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96) **e di registrazione dei corrispettivi.**

Al fine di evitare nuovi oneri a carico degli operatori economici, **è stato previsto che**, con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **saranno definite le modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:**

- **senza apportare modifiche** in ordine al funzionamento attuale degli **apparecchi distributori**;
- **tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi medesimi**, al fine di garantire comunque **la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi**.


#### Osserva

Ebbene, con il **provv. 30.6.2016 n. 102807**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato **le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** da parte dei soggetti che **effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici**, in vista dell'adempimento degli obblighi comunicativi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, a partire dall'1.1.2017.

#### PRINCIPALI PRECISAZIONI DEL PROV. 102807/2016

<b>Definizione di "distributori automatici"</b>	I distributori automatici di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, anche denominati " <i>vending machine</i> " <sup>1</sup> , sono definiti dal provvedimento come apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo. Essi, ricorda l'Agenzia, <b>sono costituiti da una o più periferiche di pagamento</b> che controllano l'erogazione dei beni e servizi mediante il c.d. "Sistema master", che registra le somme incassate dalle periferiche.
<b>Fiscalizzazione graduale" degli apparecchi</b>	Secondo quanto indicato dal provvedimento, al fine di rispettare i normali tempi di obsolescenza e di rinnovo degli apparecchi distributori, come disposto dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, <b>è stato previsto che il processo di "fiscalizzazione" degli stessi apparecchi si articoli in una prima fase transitoria</b> , che dovrà concludersi entro il 31.12.2022, e in una seconda fase di applicazione "a regime" delle soluzioni tecnologiche individuate.
<b>Censimento degli apparecchi distributori</b>	Nell'ambito della fase transitoria, <b>i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi dovranno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>accreditarsi sul sito web dell'Agenzia delle Entrate</b> a partire dalla data che sarà indicata successivamente sul medesimo sito;</li> <li>- <b>comunicare i dati che consentono all'Amministrazione di censire gli apparecchi esistenti</b> (partita IVA del gestore associata alla matricola del Sistema master; dati per la</li> </ul>

<sup>1</sup> In sostanza, vengono attratte dall'adempimento tutte le cessioni di beni tramite distributori automatici collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. L'AGENZIA DELLE Entrate dovrà chiarire se nell'obbligo ricadono anche i distributori automatici di tabacchi, i cui aggi sono già conosciuti al Monopolo.

	<p>geolocalizzazione degli apparecchi e per l'individuazione del tipo di merce venduta).</p> <p>Al termine della fase di censimento, <b>l'Agenzia rilascerà un "QR CODE" che contiene l'indirizzamento a una pagina web gestita dall'Agenzia stessa</b>, e che dovrà essere applicato come etichetta sul singolo apparecchio, <b>in modo da consentire, pubblicamente, il controllo della sua regolarità.</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><b>Trasmissione telematica dei dati corrispettivi</b></p>	<p><b>Durante la prima fase di applicazione</b>, la trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori <b>dovrà avvenire mediante l'utilizzo di appositi dispositivi mobili</b>. Questi saranno abilitati a inviare i dati raccolti dai Sistemi master all'Agenzia delle Entrate mediante la creazione di un file strutturato contenente le informazioni indicate dalle specifiche tecniche (dati relativi alla data e all'ora del prelievo, dati identificativi dell'apparecchio, nonché quelli relativi alle somme incassate, in contanti o con altre modalità di pagamento).</p> <p><b>La trasmissione dovrà avvenire in prossimità dell'apparecchio, almeno ogni trenta giorni e nella fascia oraria 00:00 - 22:00.</b></p> <p>Si evidenzia che <b>l'autenticità e l'inalterabilità dei dati sarà garantita, nella fase transitoria, dagli stessi dispositivi mobili, mediante l'apposizione del c.d. "sigillo elettronico".</b></p>
<p><b>Memorizzazione elettronica dei corrispettivi</b></p>	<p>Nella fase transitoria l'obbligo di memorizzazione elettronica <b>potrà essere assolto attraverso il processo di conservazione elettronica</b> di cui al DM 17.6.2014 dei dati e degli altri elementi informativi ad essi riconducibili. Nella fase definitiva, tale processo <b>potrà avvenire direttamente mediante i Sistemi master presenti negli apparecchi.</b></p>

**Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**